



COMUNE DI PISA

CERTIFICAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI AL FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE DELLA DIRIGENZA ANNO 2022

Verbale n. 23 del 20 dicembre 2022.

OGGETTO: CERTIFICAZIONE COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE DELLA DIRIGENZA ANNO 2022.

Il Collegio dei revisori dei conti del Comune di Pisa, composto da:

- Pandolfini rag. Giuseppe – Presidente
- Rossi dr. Sauro – Componente
- Bitossi rag. Gianni - Componente

nominato dal Comune di Pisa con deliberazione consiliare n. 9 del 18/02/2020 per il periodo dal 18/02/2020 fino al 17/02/2023, riunitosi in teleconferenza in data 20/12/2022, alle ore 9,00 (assente giustificato il componente Bitossi Gianni), secondo quanto previsto dall'art. 30 comma 3, del vigente Regolamento di contabilità;

Premesso

- Che in data 15/12/2022 il Dirigente della Direzione Gare e contratti – Organizzazione e personale – Prevenzione e Protezione – Datore di lavoro, nel richiedere il controllo e la relativa certificazione sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa per l'anno 2022 con i vincoli di bilancio, ha trasmesso:
 - 1) la propria determinazione n. 1.839 del 24/12/2021 avente ad oggetto: "FONDO RETRIBUZIONE DI POSIZIONE DI RISULTATO DIRIGENTI ANNO 2022 IMPEGNO DI SPESA";
 - 2) la pre-intesa per il contratto decentrato integrativo del personale dirigenziale per l'anno 2022, sottoscritto in data 14/12/2022 fra la delegazione di parte pubblica e le organizzazioni sindacali di categoria;
 - 3) la relazione illustrativa e la relazione tecnica-finanziaria relativa alla suddetta pre-intesa;
 - 4) copia della deliberazione della Giunta n. 142 del 1/06/2022 avente ad oggetto "Direttive per la stipulazione del contratto decentrato integrativo dell'Ente per la dirigenza anno 2022";

Richiamati:

- il D. Lgs. n.118/2011 e s.m.i.;
- i principi contabili applicati ed in particolare il n. 4/2;
- i principi di vigilanza e controllo dell'Organo di revisione degli Enti Locali approvati dal Consiglio nazionale dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili;

Visti:

- L'art. 23, comma 2 del D.Lgs.n.75/2017 il quale prevede testualmente quanto segue:

*“Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, **non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016**. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato. **Per gli enti locali che non hanno potuto destinare nell'anno 2016 risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del mancato rispetto del patto di stabilità interno del 2015, l'ammontare complessivo delle risorse di cui al primo periodo del presente comma non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015, ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio nell'anno 2016”;***

- L'art. 23, comma 3 del D.Lgs.n.75/2017 il quale prevede testualmente quanto segue:

*“Fermo restando il limite delle risorse complessive previsto dal comma 2, le regioni e gli enti locali, con esclusione degli enti del Servizio sanitario nazionale, **possono destinare apposite risorse alla componente variabile dei fondi per il salario accessorio, anche per l'attivazione dei servizi o di processi di riorganizzazione e il relativo mantenimento, nel rispetto dei vincoli di bilancio e delle vigenti disposizioni in materia di vincoli della spesa di personale e in coerenza con la normativa contrattuale vigente per la medesima componente variabile”;***

- L'art. 40bis, comma 1 del D.Lgs.n.165/2001 il quale dispone che:

“Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori è effettuato dal collegio dei revisori dei conti, dal collegio sindacale, dagli uffici centrali di bilancio o dagli analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti. Qualora dai contratti integrativi derivino costi non compatibili con i rispettivi vincoli di bilancio delle amministrazioni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40, comma 3-quinquies, sesto periodo”;

Richiamato il principio contabile applicato di cui all'allegato n. 4/2 al D.Lgs.n.118/2011, in particolare il paragrafo 5.2);

Preso atto della quantificazione del “fondo”, contenuta nella Relazione Tecnico-finanziaria che accompagna la ricordata pre-intesa relativa al contratto collettivo decentrato integrativo anno 2022 per la dirigenza, dalla quale emergono i seguenti valori:

Fondo risorse stabili	€ 686.105,35
Decurtazione per rilievo MEF 3' annualità di 4 -	€ <u>57.541,98</u>
Totale risorse sottoposte a certificazione	€ 628.563,37

Verificato che il fondo per le risorse decentrate 2022, così come definito, consente di rispettare i vigenti limiti in tema di contenimento della spesa del personale per quanto concerne la conformità all'art. 1 comma 557 della legge n. 296/2006, nonché il permanere dei equilibri di bilancio;

Evidenziato che:

- il fondo rispetta le disposizioni normative in materia di limiti, non superando l'importo del fondo 2016;
- la spesa relativa alla costituzione del fondo incentivante il personale per l'anno 2022 è stata correttamente prevista nel bilancio di previsione 2022-2024 approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 58 del 22/12/2021;

Tutto ciò premesso

Visto il bilancio di previsione finanziario per il triennio 2022/2024;

Visto il CCNL 21 maggio 2018 e i CCNLL precedenti per le disposizioni non disapplicate;

Visti gli art. 40, 40bis e 48 del D.Lgs.n.165/2001;

Visto il D.Lgs.n.267/2000 ed in particolare l'art. 239;

Visto il D.Lgs.n.165/2001;

Visto il D.Lgs.n.118/2011 ed i principi contabili applicati in particolare il n. 4/2;

Vista la Circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 25/2012;

Visti lo Statuto ed il Regolamento di contabilità dell'Ente;

Certifica

nel rispetto delle norme richiamate in premessa, che la costituzione del fondo per le risorse decentrate da destinare alla dirigenza per l'anno 2022 è stata formulata nel rispetto dei vigenti limiti normativi/contrattuali e dei vincoli di bilancio per l'esercizio 2022, nel limite dell'importo complessivo di € 628.563,37 di cui € 471.422,52 relativo alla retribuzione di posizione ed € 157.140,85 relativo alla retribuzione di risultato.

Raccomanda

la necessità di assicurare il rispetto delle seguenti condizioni:

- la spesa relativa al fondo del personale del comparto anno 2022 unitamente alle altre spese di personale non deve superare i limiti disposti dall'art.1, comma 557 della legge n. 296/2006;
- i compensi relativi alla indennità di risultato devono essere sempre corrisposti a conclusione del procedimento e delle attività di valutazione, secondo il sistema di misurazione e valutazione della performance in vigore nell'Ente.

IL COLLEGIO DEI REVISORI

Pandolfini Rag. Giuseppe

(firmato digitalmente)

Rossi dr. Sauro

(firmato digitalmente)

Bitossi rag. Gianni

(assente giustificato)